

**Comune di Andria**

**Provincia di Barletta-Andria-Trani**

# IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”, come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, del Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017, **nonché dell’art 11 della Legge 30/12/2023, n. 214 e delle relative Linee Guida Ministeriali di cui al D. M. 5 giugno 2026.**

## Capitolo 8
## Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

## TITOLO I
## NORME GENERALI

### Articolo 1
### Oggetto e Finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, **nonché dell'art. 11 della Legge n. 214 del 30/12/2023, e delle relative Linee Guida Ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 5 giugno 2026.**
2. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Andria persegue le seguenti finalità:

a) disciplinare lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, sostenendo la qualificazione delle attività commerciali, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
b) Sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra gli operatori del commercio e i consumatori.
c) Tutelare i consumatori attraverso la molteplicità delle forme di approvvigionamento, di assortimento, di sicurezza dei prodotti, di corretta informazione in funzione di calmierazione dei prezzi.
d) Modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta nella prospettiva di un contenimento dei prezzi.
e) Garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese locali.
f) Salvaguardare, potenziare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.

3. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Andria definisce le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche individuate dall'Amministrazione Comunale, i posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, i posteggi con chioschi e le fiere su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:

a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
b) L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, e il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;
c) Il presente Regolamento tiene altresì conto:

- dell'Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D. Lgs.n.59/2010 d'ora innanzi denominata, per brevità, come "Intesa";
- del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/009/CR11/C11;
- dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
- del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 16/45/CR13c/C11 in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle

procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012;

- **dell’articolo 11 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”);**
- **delle Linee Guida adottate con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 5 giugno 2026 acquisita l’Intesa in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 30 aprile 2026 (REP. ATTI n. 55/CU), per il rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;**

4. Le norme che seguono si applicano a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale di Andria, nonché ai produttori agricoli di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i., limitatamente all’uso delle aree e dei posteggi e relativamente alle soste.
5. Il presente Regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.
6. Con ordinanza dirigenziale possono essere impartite disposizioni in merito alla viabilità interna dei singoli mercati e all’uso di parti comuni degli stessi, previa richiesta sottoscritta da almeno 2/3 degli operatori e/o dal soggetto incaricato della gestione del singolo mercato, oppure d’ufficio in conseguenza di valutazioni ed esigenze rilevate dagli uffici comunali. Con ordinanza sindacale possono altresì essere variati gli orari di apertura al pubblico dei mercati, anche in maniera differenziata o con riferimento a singoli mercati e fiere.

**Articolo 2**
**Determinazioni in materia di fiere e mercati**

1. La programmazione del Comune di Andria individua le fiere, i mercati ed i relativi posteggi, nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio comunale.
2. L’atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l’indicazione del loro numero progressivo.
3. Per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune di Andria individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio.
4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 16 della L. R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell’allegato A della stessa Legge regionale ed in relazione:

a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi.

5. Per l’esercizio del commercio nei mercati e in ogni fiera, di cui all’articolo 12, comma 4 lett. f) della legge, il Comune di Andria, sentite le Organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2, della L. R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, adotta il relativo regolamento che dispone in ordine a:

a) la tipologia dei mercati o delle fiere;
b) i giorni e l’orario di svolgimento;
c) la localizzazione e l’articolazione del mercato come specificato al comma 3;
d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
e) la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;

f) le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.

6. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all'articolo 30, comma 8, della L. R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, **e dell'intervenuto Decreto Ministeriale del 5 giugno 2026,** nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.
7. Il posteggio riservato ai sensi dell'art. 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non sono ammessi la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento, se non a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti per l'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune.
8. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio riservato può essere assegnato anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.
9. ~~La programmazione deve individuare, altresì, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4 lett. c) della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, tenendo conto prioritariamente di:~~
10. ~~presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;~~
11. ~~assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;~~
12. ~~partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;~~
13. ~~stato di disoccupazione;~~
14. invalidità
15. ~~carico familiare~~ **In conformità all'art. 11 della L. 214/2023 e al D. M. 5 giugno 2026, la selezione per l'assegnazione delle concessioni e la formulazione delle relative graduatorie si effettuano sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'art. 14 del presente Regolamento.**

**Articolo 3**

**Disposizioni generali**

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie e di sicurezza stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della Legge Regionale 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo.
4. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
5. Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs.

126/2016. Si utilizza la procedura telematica per la trasmissione al SUAP di Andria tramite la piattaforma “impresainungiorno”, sotto la voce Commercio (Ateco da 45 a 47).

6. La SCIA per il commercio in forma itinerante deve contenere anche l’iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso.
7. Il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.
8. ~~Ai sensi dell’articolo 29, comma 3 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la durata della concessione è di dodici anni [6]. E’ possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette anni per le seguenti tipologie di posteggi nell’ambito di mercati e/o fiere:~~
   a. ~~mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni;~~
   b. ~~posteggi isolati;~~
   c. ~~posteggi situati nei centri storici.~~

   **Ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L. 214/2023 e delle relative Linee Guida Ministeriali di cui al D. M. 5 giugno 2026, la durata delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è stabilita in 10 anni. Tale durata decennale si applica alle concessioni relative ai posteggi inseriti nei mercati, ai posteggi isolati e ai chioschi, ivi inclusi quelli destinati ad attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, nonché riservati ai produttori agricoli. Le concessioni sono rilasciate all’esito di procedure ad evidenza pubblica e non sono rinnovabili tacitamente.**

   **Per le concessioni nell’ambito delle manifestazioni fieristiche si applicano i limiti e le specifiche durate temporali previsti dalla disciplina del Titolo IV del presente Regolamento.**
9. E’ vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all’azienda commerciale. Il Comune verifica l’effettivo trasferimento dell’azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all’articolo 5 della L. R. 24/2015, così come aggiornata dalla L. R. 12/2018.
10. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell’articolo 6 della L. R. 24/2015, così come aggiornata dalla L. R. 12/2018. Le presenze già maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
11. I posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione.
12. Ai posteggi isolati si applicano, ~~per quanto compatibili~~, le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere ~~di cui all’articolo 30 della legge e degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.~~ **di cui all’art. 14 del presente Regolamento**

---

~~[6] Si precisa che è in corso di pubblicazione il DDL concorrenza che detterà, fra le altre, disposizioni in merito alla durata delle concessioni e alle modalità di rilascio delle stesse, pertanto, il presente Documento fa salve le disposizioni che eventualmente risulteranno in contrasto con lo stesso.~~

## Articolo 4
## Definizioni e tipologia di autorizzazioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s’intendono per:

a) ***Aree Pubbliche***: le strade e le piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

b) ***Commercio su aree pubbliche***: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
c) ***Concessione di posteggio***: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
d) ***Mercato***: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
e) ***Mercato straordinario***: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
f) ***Fiera***: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
g) ***Fiera straordinaria***: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
h) ***Presenza in un mercato***: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
i) ***Presenze effettive in una fiera***: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
j) ***Concessione***, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato.

j bis) ***Spunta***: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.

j ter) **posteggio riservato**: il posteggio individuato per produttori agricoli, diversamente abili e associazioni di commercio equo e solidale.

j quater) **categoria merceologica**: il tipo di merce di cui si esercita la vendita

2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:
- su posteggi dati in concessione: tipo A;
- in forma itinerante: tipo B.

3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.

**Articolo 5**
**Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. Il commercio sulle aree pubbliche sede di mercato o fiere viene svolto su posteggi dati in concessione; presso i mercati, il termine di durata della concessione del posteggio è di ~~12~~ **10 anni**; tale termine può essere inferiore quando l'area o la struttura ove si svolge il mercato appartiene ad un soggetto diverso dal Comune, che a sua volta dispone di un titolo a termine per l'utilizzo del sito, o quando questo sia motivato da esigenze di interesse pubblico.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone e a società di capitali e cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti, da esibire in originale (o titolo equipollente, sempre in originale) a richiesta degli organi di vigilanza.

3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alla normativa regionale, dal Comune, contestualmente alla relativa concessione del posteggio. Le richieste di nuova autorizzazione su posteggio nei mercati devono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale, con conclusione del procedimento entro gg. 90 dalla data del termine di pubblicazione del bando per la presentazione delle domande.
4. Nel caso di affitto di ramo di azienda, il titolare del posteggio continua ad essere titolare in solido con l’affittuario per tutti gli obblighi ed oneri nascenti dalla concessione del posteggio. ~~Nello stesso mercato uno stesso soggetto non può essere titolare di più di 2 autorizzazioni nel medesimo settore merceologico; se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a 100, il numero delle autorizzazioni per lo stesso soggetto è elevato a 3.~~ **In conformità all’art. 11 comma 2 lettera c) della Legge 214/2023, e alle relative Linee Guida Ministeriali di cui al D. M. 5 giugno 2026, nell’ambito della medesima area mercatale o fiera, ciascuno operatore non può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di un numero di concessioni superiore a:**

a) **2 concessioni di posteggio, a qualunque settore merceologico esse siano riferibili, se il numero complessivo dei posteggi nel mercato o nella fiera è inferiore o uguale a 100;**
b) **3 concessioni di posteggio, a qualunque settore merceologico esse siano riferibili, se il numero complessivo dei posteggi nel mercato o nella fiera è superiore a 100.** Non è possibile autorizzare il subentro a seguito di cessione di azienda quando a carico del cedente ricorrano i presupposti per la revoca della concessione del box o posteggio, benché tale circostanza non sia stata ancora dichiarata nel formale provvedimento di revoca o decadenza ~~(es. il cedente è inadempiente nel pagamento di 2 mensilità di canone).~~ Il trasferimento in proprietà o in gestione dell’attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla normativa emanata dalla Regione e comporta il diritto alla re-intestazione dell’autorizzazione di cui era titolare il dante causa, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il subentro deve avvenire nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dall’art. 6 della L. R. 24/2015.

5. Ad ogni cambio di titolarità o gestione deve corrispondere una comunicazione, da presentarsi allo Sportello Unico delle Attività Produttive. La comunicazione del subentro deve contenere gli estremi del titolo abilitante il cedente, copia del contratto di cessione di azienda, attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, attestazione della costituzione del deposito cauzionale o costituzione di garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del box, dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal subentrante con attestazione dello stato dei luoghi e della rilevazione dei consumi per le relative utenze e della data di immissione nella disponibilità del posteggio.
6. L’esercizio dell’attività da parte del subentrante viene interdetto, con conseguente cessazione degli effetti del subentro, nei casi di seguito indicati:

a) Il cedente risulta ~~inadempiente o moroso nel pagamento di 2 mensilità dei canoni di concessione per l’assegnazione di posteggi presso i mercati e/o fiere cittadini,~~ **irregolare nel pagamento dei tributi locali,** nonché per il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni;
b) Il cedente sia stato dichiarato decaduto o revocato, benché non sia stata data ancora esecuzione al provvedimento;
c) In caso di mancata costituzione della garanzia indicata al precedente punto 5);
d) In caso di mancanza dei requisiti soggettivi e professionali;
e) Nel caso di mancata presentazione della documentazione indicata al precedente punto 5).

7. Nel caso di inibizione dell'attività da parte del subentrante, la comunicazione prodotta vale a dichiarare la cessazione dell'attività da parte del dante causa.
8. Il subentrante, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, che abbia presentato apposita comunicazione di subentro, può esercitare l'attività del dante causa nelle more della formale re-intestazione della concessione del posteggio, esibendo agli organi di vigilanza copia della comunicazione debitamente consegnata al Comune ed il titolo (atto fra vivi o qualità di successore) che legittima il sub ingresso.
9. Non è possibile realizzare modifiche strutturali al box o agli ambienti mercatali assegnati al fine di collegare, in qualunque modo più box, che di fatto mutano l'assetto del mercato.

**Articolo 6**
**Trasferimento temporaneo di mercati o di fiere**

Il trasferimento temporaneo, di cui all'art. 34, comma 3, della L. R. 24/2015, è attuato con determinazione del Dirigente, in base alle risultanze di una Conferenza di Servizi indetta fra le Direzioni Urbanistica, Ambiente, Mobilità Urbana, Polizia Locale, Municipio e la Ripartizione Sviluppo Economico, sentite le Associazioni di categoria.

**Articolo 7**
**Delega**

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in sede fissa è consentita, per delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), ed a tutte quelle forme di attività disciplinate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo, in mancanza è necessaria la nomina del delegato.
2. I soggetti delegati devono essere indicati nella comunicazione di delega. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, l'interessato esibisce copia della comunicazione di delega, corredata da ricevuta inoltrata al Comune e l'originale dell'autorizzazione commerciale del delegante.

**Articolo 8**
**Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. È vietato esercitare l'attività senza essere in possesso dell'originale del titolo abilitativo, che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza. È altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari stabiliti dal Comune.
2. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati – a tutela di interessi pubblici e privati – al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione (quali quelli fra i posteggi o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare).
3. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica a cui è destinato. E' vietato esercitare il commercio di generi diversi da quelli autorizzati.
4. Le tende di protezione alle strutture di vendita sono ammesse a condizione, comunque, che non fuoriescano dal posteggio assegnato e non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici e privati e non arrechino turbativa alla regolare circolazione pedonale e veicolare.

5. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di prodotti audiovisivi in vendita, a condizione che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, ai residenti ed alle attività diverse che si svolgono nella zona.
6. Al termine dell'attività di mercato i singoli operatori sono obbligati a lasciare libera e pulita l'area occupata e quella immediatamente circostante, provvedendo a propria cura ad asportare i rifiuti prodotti, anche mediante il loro diretto conferimento presso i cassonetti per la raccolta differenziata; tale obbligo di pulizia a carico degli operatori prescinde e si aggiunge all'ordinario servizio di pulizia dell'area del mercato. Gli operatori commerciali esercenti nei mercati, che nell'esercizio della propria attività producono rifiuti speciali o scarti di lavorazione (es. venditori di prodotti ittici o di carni), sono tenuti al relativo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi da parte di tutti gli operatori (commercianti, produttori agricoli e gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese) costituisce violazione alle limitazioni e divieti stabiliti dal Piano e dal presente Regolamento; nei mercati gestiti da terzi è compito anche del gestore inoltrare la segnalazione della violazione in forma documentabile (es. lettera, pec, posta elettronica) e recapitata entro 24 ore alla Polizia Annonaria.
8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
9. Per la funzionalità del mercato e per motivi di tutela igienico sanitaria, di sicurezza della circolazione stradale e di compatibilità estetica rispetto all'arredo urbano, è vietato agli operatori ambulanti itineranti fermarsi ed effettuare la vendita ad una distanza inferiore a mt. 300 dalle aree ove si svolge il mercato o la fiera; con ordinanza sindacale possono essere individuate ulteriori aree interdette all'esercizio di tale attività.

## TITOLO II
## AREE DI MERCATO

### Articolo 9
### Caratteristiche delle aree

La localizzazione e l'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti, e per quanto in essi non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del Dirigente o del Sindaco, per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con il presente Regolamento e la normativa vigente.

### Articolo 10
### Aree individuate

Nel territorio comunale di Andria le aree individuate per lo svolgimento di mercati, fiere e posteggi isolati su aree pubbliche sono quelle riportate nel capitolo 7 "*Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche*", paragrafo 4 "*Nuova definizione dei Mercati su Aree Pubbliche*".

**Articolo 11**

**Caratteristiche e articolazione merceologica delle aree pubbliche abilitate al commercio**

Il Comune di Andria prevede l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale del Commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi è effettuata con riferimento alle seguenti categorie di prodotti, e raggruppando in due graduatorie una per beni alimentari e l'altra per beni non alimentari/misti.

| **AM Alimentari e Misti** |
|---|
| alimentare con esclusione di carni e prodotti ittici |
| carni |
| salumi e latticini |
| alimentari tipici di provenienza pugliese |
| frutta e verdura |
| pesci, crostacei e molluschi |
| pane, pasticceria e dolciumi |
| bevande |
| erboristeria |
| Parafarmacia |

| **NA BI Non Alimentari a basso impatto** |
|---|
| Non alimentare |
| mobili, articoli di illuminazione |
| ferramenta, vernici, igienico-sanitari |
| materiali da costruzione |
| Prodotti per animali e articoli per l’agricoltura (con esclusione di animali vivi) |
| fiori e piante |

| **NA BP Non Alimentari Beni Persona** |
|---|
| cosmetici e articoli di profumeria |
| prodotti tessili, biancheria |
| articoli di abbigliamento e pellicceria |
| accessori dell’abbigliamento |
| calzature e articoli in cuoio |

| **NA AB Non Alimentari Altri beni** |
|---|
| Casalinghi, elettrodomestici, radio TV, |
| libri, giornali, cartoleria, CD, dischi e musicassette |
| accessori per auto-moto-cicli; |
| prodotti dell’artigianato tipico pugliese (non alimentare); |
| altri prodotti. |

## TITOLO III

## DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

### Articolo 12
### Forme di vendita

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari di titolo abilitativo per il commercio su area pubblica e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per i periodi previsti al precedente articolo 6, comma 1, del presente Regolamento;
- in forma itinerante.

3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni date in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

### Articolo 13
### Obblighi dell'operatore commerciale

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.
2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto o veicolo, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque spazi non in concessione.
3. La merce esposta deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature. Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,25 per lato, con altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso e all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di 0,50 metri tra un posteggio e l'altro.
4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il posteggio loro assegnato per l'esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco di vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificatamente previste per ogni mercato.
5. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.

6. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, è necessario attenersi a quanto disposto al precedente art. 8, commi 1 e 2, del presente regolamento.
7. L'operatore commerciale:

a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato per ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

8. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- al termine dell'occupazione, asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente o del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le forme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;
- di tenere bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

9. ~~I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.~~
10. ~~I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.~~
11. ~~Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0,25 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.~~
12. ~~Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.~~
13. ~~Ai soli venditori di calzature, ferraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.~~

**Articolo 14**

**~~Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"~~**

**Criteri per il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di TIPO A.**

1. Il Servizio Sviluppo Economico provvede alla predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei posteggi nei mercati cittadini, che devono essere recapitati al competente Assessorato Regionale entro il 30 aprile ed il 30 settembre ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Le domande di rilascio di autorizzazione ed assegnazione di posteggio possono essere inoltrate al Comune per il tramite della piattaforma istituzionale "Impresainungiorno", a partire dalla data di pubblicazione del bando sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia e dovranno pervenire nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di inizio della pubblicazione del bando. Le domande eventualmente pervenute dopo il predetto termine saranno rese irricevibili ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.mi. e

non daranno alcuna priorità nei bandi successivi o in eventuale assegnazione futura. L'ufficio SUAP provvederà all'esito dell'attività istruttoria, nell'ordine, all'emanazione dei seguenti atti:

- pubblicazione sull'albo pretorio comunale in modalità privacy delle graduatorie provvisorie;
- esame delle osservazioni eventualmente pervenute in giorni 15;
- pubblicazione sull'albo pretorio comunale in modalità privacy delle graduatorie definitive;
- comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Andria e ~~affissione presso la Ripartizione Sviluppo Economico~~ nelle date indicate nello stesso bando. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e provvede alla formulazione delle graduatorie tenendo conto, nell'ordine, dei criteri indicati al comma 3 del presente articolo, **in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 11 della L. 214/2023 e alle Linee Guida del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 5 giugno 2026**. L'esito dell'istanza viene comunicato agli interessati nel termine non superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze.

3. Individuati i posteggi vacanti nel mercato, il Comune rilascia la concessione ~~dodecennale~~[7]~~, (facendo salve l'applicazione di eventuali future disposizioni normative),~~ **decennale del posteggio ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L. 214/2023, e delle relative Linee Guida Ministeriali di cui al D. M. 5 giugno 2026**, e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul B.U.R.P., sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri **per un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti:**

a) ~~Professionalità acquisita per i mercati settimanali ove è ubicato il posteggio richiesto, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato ed ha fatto rilevare la presenza agli organi di Polizia Locale, come risultante dagli atti d'ufficio, fino alla data di pubblicazione del bando (punti 0,01 per ogni presenza maturata ed attestata dagli Agenti di Polizia Locale); per i mercati giornalieri è determinata dal periodo di esercizio dell'attività nell'ambito del mercato, in relazione ai mesi di esercizio della stessa (punti 0,5 per ogni mese decorrente dalla data di consegna del posteggio o dalla data di comunicazione del subentro).~~

b) ~~Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche, riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando; nel caso di soggetti già esercenti per subentro, l'anzianità del richiedente si somma solo a quella del proprio dante causa (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60).~~

c) ~~Per coloro che, unitamente all'istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di regolarità contributiva si assegnano punti 3.~~

d) ~~Nella predisposizione di specifici bandi, sarà possibile, per esigenze e circostanze valutate dalla Giunta Municipale, inserire i criteri indicati dalla L. R. Puglia 16.04.2015 n. 24 art. 30 comma 4 lett. b), attribuendo 7 punti. Atteso che, tale assegnazione di punteggio costituisce motivo di assegnazione dei posteggi, l'effettiva mancata applicazione delle prescrizioni derivanti da tali criteri è motivo di revoca della concessione di posteggio e l'attivitàeffettivamente svolta è sanzionabile in applicazione della L. R. Puglia 16.04.2015 n. 24 art. 61 commi 3 e 4.~~

e) ~~In caso di parità di punteggio si tiene conto dei criteri di seguito indicati:~~

I) ~~Assunzione dell'impegno da parte del richiedente a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;~~

II) ~~Partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti, in materia pertinente con l'attività da svolgere e che non siano già considerati ai fini del requisito professionale per l'esercizio dell'attività, compresi i corsi di lingua straniera;~~

III) ~~Stato di disoccupazione;~~

IV) ~~Invalidità;~~

V) ~~Carico familiare;~~

~~Ciascuno dei 5 criteri innanzi indicati si applica, partendo dal I), solo in caso di parità dopo l'applicazione del criterio antecedente.~~

**A) CRITERI OBBLIGATORI (massimo 60 punti su 100):**

**a.1) criterio della stabilità occupazionale (massimo 5 punti): attribuito in favore dell'impresa che assicuri per almeno un triennio la stabilità del personale impiegato nel posteggio messo a bando. Il punteggio è calcolato con progressione aritmetica correlata al numero di personale interessato, applicando la seguente formula : Punteggio = (n. dipendenti del concorrente /n. dipendenti massimo tra i concorrenti) x 5. Il mancato rispetto dell'impegno assunto comporta la decadenza della concessione.**

**a.2) criterio della professionalità e dell'esperienza – anzianità d'impresa – (massimo 35 punti): comprovata dall'iscrizione storica nel Registro delle Imprese sul territorio nazionale quale ditta attiva e operante nel commercio su aree pubbliche nel settore di riferimento messo a gara o in altro settore analogo. Il punteggio massimo previsto per tale premialità è di 35 punti, con progressione aritmetica interna correlata al numero di anni, applicando la seguente formula: Punteggio = (anni del concorrente/anni massimi tra i concorrenti) x 35.**

**Nel caso di esperienza maturata in settori analoghi a quelli di riferimento, l'anzianità è valutata con un punteggio ridotto del 30%, applicando la seguente formula: Punteggio = (anni del concorrente/anni massimi tra i concorrenti ) x 35 x 0,70. In caso di cessione di azienda, l'operatore che può far valere il requisito di anzianità è solo l'ultimo cessionario, ossia colui che subentra nella gestione dell'azienda acquisendone l'avviamento e il complesso dei beni economici già organizzati.**

**a.3) criterio della professionalità ed esperienza acquisita nel posteggio – esercizio diretto nel posteggio – (15 punti fissi): riconosciuto al soggetto che risulti titolare della concessione in essere alla data di presentazione della domanda, a prescindere dall'ampiezza del periodo di permanenza.**

**a.4) criterio del requisito dimensionale (5 punti fissi): riconosciuto in favore delle imprese che soddisfano i requisiti dimensionali della microimpresa, ossia meno di 10 occupati e fatturato annuo, oppure totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. M. 18 aprile 2005.**

**B) CRITERI INTEGRATIVI (massimo 40 punti su 100):**

**b.1) criterio dell'anzianità di spunta sull'intero mercato (massimo 5 punti): calcolata in termini di giornate di lavoro maturate e assegnata per una sola domanda di posteggio nell'area mercatale. Pertanto, qualora l'operatore presenti domanda per più posteggi nella medesima area mercatale, l'anzianità maturata potrà essere fatta valere, a scelta del candidato, per una sola domanda. Il punteggio va calcolato secondo la seguente anzianità di spunta:**

**- meno di 50 giorni: 1 punto;**
**- da 51 a 150 giorni: 2 punti;**
**- da 151 a 300 giorni: 3 punti;**
**- da 301 a 450 giorni: 4 punti;**
**- oltre 450 giorni: 5 punti.**

**b.2) criterio dell'offerta di prodotti tipici e di qualità (9 punti fissi): attribuito a fronte dell'impegno dell'operatore a destinare almeno il 50% della merce venduta a prodotti alimentari o artigianali, la cui produzione o manifattura è allocata nel territorio della Regione Puglia.**

**b.3) criterio dell'impegno da parte dell'operatore a consegnare a domicilio (8 punti fissi): attribuito a fronte dell'impegno dell'operatore a garantire il servizio di consegna a domicilio per i consumatore.**

**b.4) criterio della presentazione di progetti innovativi (3 punti fissi): attribuiti per progetti relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica e di decoro dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto.**
**b.5) criterio dell'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale (7 punti fissi): attribuiti per l'impiego per l'attività di autoveicoli a ridotta emissione inquinante o a trazione alternativa.**
**b.6) criterio della partecipazione a corsi di formazione (8 punti fissi): attribuiti per la frequenza di corsi nelle materie attinenti alla conoscenza delle norme di settore, regole professionali, conoscenze di lingue straniere.**
**Per quanto concerne le clausole che comportano l'assunzione da parte dell'aspirante concessionario di un facere o di un impegno (ad esempio impegno a fornire prodotti tipici,ovvero impegno a consegnare a domicilio), giova precisare che non può essere inferiore a un triennio. Il mancato rispetto di tale impegno, se è accertato a mezzo di ispezione, sopralluogo o verifica disposta dai competenti organi, deve essere sanzionato con la decadenza della concessione. È necessario altresì precisare che in caso di cessione, in via temporanea o definitiva, dell'azienda o del rame di essa, titolare della concessione di posteggio, il subentrante è tenuto al rispetto dei medesimi impegni, il mancato rispetto dei quali determina la decadenza della stessa.**
**C) RISOLUZIONE DELLE SITUAZIONI DI PARITÀ: ove dovessero verificarsi situazioni di parità di punteggio conseguito, esse sono risolte con l'assegnazione all'impresa con la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese, calcolata e documentata ai sensi della precedente lettera a.2).**
**D) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RESIDUI: ove all'esito della procedura selettiva, residuino posteggi non assegnati per insufficienza delle domande, tali posteggi sono assegnati prioritariamente agli operatori economici inseriti nella graduatoria degli spuntisti, ove sussistente, che ne facciano richiesta e sempre che gli stessi non risultino già titolari di altra concessione nel medesimo mercato. Se residuano ancora posteggi liberi, questi possono essere assegnati agli aspiranti concessionari già utilmente collocati in graduatoria che ne facciano richiesta secondo l'ordine della stessa comunque nel rispetto del contingente massimo di posteggi assegnabile di cui al precedente articolo 5, comma 4 del TITOLO I (nessun commerciante può superare il tetto dei 2 posteggi nei mercati fino a 100 posti o 3 posteggi nei mercati oltre i 100 posti).**

4. Le domande pervenute da soggetti che risultano inadempienti o morosi nel pagamento ~~di 2 mensilità dei canoni di concessione per l'assegnazione di posteggi presso i mercati/fiere cittadini, nonché per il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni~~ **dei tributi locali** saranno escluse; per coloro che sono già assegnatari di posteggio/locale presso i mercati gestiti da terzi, la suddetta regolarità nei pagamenti deve essere attestata da dichiarazione dei gestori, in qualità di creditori dei suddetti pagamenti e preposti al recupero degli stessi.
5. Qualora sia stata effettuata una ripartizione dei posteggi in relazione a categorie/settori merceologici, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. In relazione a tali indicazioni, vengono predisposte distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultano averne diritto, nel rispetto di quanto indicato dal precedente comma 3.
6. In caso di soppressione di posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

[7] Si precisa che è in corso di pubblicazione il DDL concorrenza che detterà, fra le altre, disposizioni in merito alla durata delle concessioni e alle modalità di rilascio delle stesse, pertanto, il presente Documento fa salve le disposizioni che eventualmente risulteranno in contrasto con lo stesso, riservandosi eventuali e future modifiche e/o integrazioni.Articolo 15

**Quadro riepilogativo dei criteri**

| N. | Criterio | Punteggio | Tipo |
|---|---|---|---|
| **CRITERI OBBLIGATORI (max 60 pt)** | | | |
| 6 | Stabilità occupazionale | Max 5 pt | Progressione |
| 7a | Professionalità – anzianità impresa | Max 35 pt | Progressione |
| 7b | Professionalità – esercizio diretto nel posteggio | 15 pt | Fisso |
| 8 | Requisito dimensionale (microimpresa) | 5 pt | Fisso |
| **CRITERI INTEGRATIVI (max 40** | | | |
| 9.1a | Anzianità di spunta sull'intero mercato | Max 5 pt | Scaglioni |
| 9.1b | Offerta prodotti tipici/qualità (≥50% della merce) | 9 pt | Fisso |
| 9.1c | Consegna a domicilio | 8 pt | Fisso |
| 9.1d | Progetti innovativi / compatibilità architettonica | 3 pt | Fisso |
| 9.1e | Utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale | 7 pt | Fisso |
| 9.1f | Partecipazione a corsi di formazione | 8 pt | Fisso |
| | | | |
| | **TOTALE** | **100 pt** | |

## Metodo di calcolo per i criteri a progressione aritmetica

Per i criteri che prevedono un punteggio massimo con progressione aritmetica interna (criteri 6 e 7a), il punteggio viene attribuito mediante il metodo della **proporzionalità lineare**. Tale metodo rapporta il valore del singolo concorrente al valore più alto registrato tra tutti i partecipanti.

| |
|---|
| **Punteggio = (Valore del concorrente ÷ Valore massimo tra i concorrenti) × Punteggio massimo** |
| *Il valore massimo è determinato dinamicamente dalla migliore offerta presentata tra tutti i partecipanti alla procedura selettiva.* |

## ESEMPI

## Criterio 6 – Stabilità occupazionale (max 5 punti)

Il criterio premia l'impresa che assicuri per almeno un triennio la stabilità del personale impiegato nel posteggio messo a bando. Il punteggio è calcolato con progressione aritmetica correlata al **numero di personale interessato**.

**Formula applicabile:** *Punteggio = (N. dipendenti concorrente ÷ N. dipendenti massimo tra i concorrenti) × 5.*

Esempio applicativo (concorrente con il maggior numero di dipendenti = 8):

| Concorrente | N. dipendenti | Calcolo | Punteggio |
|---|---|---|---|
| A | 8 | (8÷8) × 5 | **5,00** |
| B | 6 | (6÷8) × 5 | **3,75** |
| C | 3 | (3÷8) × 5 | **1,88** |
| D | 1 | (1÷8) × 5 | **0,63** |

### Criterio 7a – Anzianità nell'esercizio dell'impresa (max 35 punti)

Il criterio valorizza l'anzianità comprovata dall'iscrizione storica nel Registro delle Imprese quale ditta attiva e operante nel commercio su aree pubbliche nel settore di riferimento. Il punteggio è calcolato con progressione aritmetica correlata al **numero di anni di anzianità**.

**Formula applicabile:**

*Punteggio = (Anni del concorrente ÷ Anni massimi tra i concorrenti) × 35*

Esempio applicativo (concorrente con la maggiore anzianità = 24 anni):

| Concorrente | Anni anzianità | Calcolo | Punteggio |
|---|---|---|---|
| A | 24 | (24÷24) × 35 | **35,00** |
| B | 15 | (15÷24) × 35 | **21,88** |
| C | 8 | (8÷24) × 35 | **11,67** |
| D | 2 | (2÷24) × 35 | **2,92** |

Nel caso di esperienza maturata in settori analoghi a quelli di riferimento, l'anzianità è valutata con un punteggio ridotto del 30% (i.e. x 0,70).

**Esempio applicativo – mix settore diretto e settore analogo:**

Formula per settore analogo: Punteggio = (Anni del concorrente ÷ Anni massimi tra i concorrenti) × 35 × 0,70

| Concorrente | Anni anzianità | Settore | Calcolo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| A | 24 | Diretto | (24÷24) × 35 | **35,00 pt** |
| B | 20 | Analogo | (20÷24) × 35 × 0,70 | **20,42 pt** |
| C | 15 | Diretto | (15÷24) × 35 | **21,88 pt** |
| D | 10 | Analogo | (10÷24) × 35 × 0,70 | **10,21 pt** |
| E | 8 | Diretto | (8÷24) × 35 | **11,67 pt** |

**Osservazione:** il concorrente B (20 anni in settore analogo) ottiene 20,42 pt, mentre il concorrente C (15 anni in settore diretto) ottiene 21,88 pt. Nonostante B abbia più anni di esperienza, la riduzione del 30% per il settore analogo lo posiziona leggermente al di sotto di C, valorizzando così correttamente la maggiore pertinenza del settore diretto.

**Articolo 15**

**Assegnazione di posteggi a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o associazioni di commercio equo e solidale**

1. Con decorrenza dalla data di scadenza della pubblicazione del bando di cui al precedente art. 14 e, comunque, entro e non oltre il 20 aprile ed il 20 settembre di ciascun anno, possono essere presentate istanze di concessione di posteggio da parte di produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o associazioni di commercio equo e solidale. Il Comune, verificata la disponibilità del posteggio richiesto e la presenza di posteggi assegnabili nel mercato entro il limite percentuale del 5%~~,~~ provvede alla pubblicazione dell'istanza presso il proprio sito istituzionale e all'albo pretorio per la durata di 15 giorni, al fine di presentare eventuali istanze concorrenti. **Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno durata decennale entro i limiti massimi di concentrazione di cui all'art. 5, comma 4 del presente Regolamento e secondo i criteri di cui all'art. 14 del presente Regolamento.**
2. ~~Decorso il termine di pubblicazione delle istanze, le stesse sono valutate secondo il seguente ordine di priorità: primariamente i soggetti portatori di handicap in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge 104/1992, in subordine i produttori agricoli, infine le associazioni di commercio equo e solidale.~~
3. ~~Alle istanze di assegnazione dei posteggi, i portatori di handicap devono allegare la fotocopia della certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge 104/1992, i produttori agricoli devono allegare il titolo di disponibilità del terreno e specifico elenco dei prodotti coltivati e di cui si intende effettuare la vendita, le associazioni di commercio equo e solidale devono fornire documentazione idonea a comprovare l'esercizio del commercio equo e solidale.~~
4. ~~Nel caso si intenda vendere prodotti alimentari, sia i portatori di handicap che le associazioni di commercio equo e solidale, devono produrre l'attestazione del possesso del requisito professionale.~~
5. ~~Per tutte le tipologie di operatori, le domande pervenute da soggetti che risultano inadempienti o morosi nel pagamento di 2 mensilità dei canoni di concessione per l'assegnazione di posteggi presso i mercati/fiere cittadini, nonché per il mancato pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni, saranno escluse; per coloro che sono già assegnatari di posteggio/locale presso i mercati gestiti da terzi, la suddetta regolarità nei pagamenti deve essere attestata da dichiarazione dei gestori, in qualità di creditori dei suddetti pagamenti e preposti al recupero degli stessi.~~

**Articolo 16**

**Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

Nel caso di concorso di più istanze da parte di produttori agricoli,~~ si procede alla selezione secondo i criteri di seguito indicati:~~

a) ~~Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese Agricole (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60);~~

b) ~~Per coloro che, unitamente all'istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di regolarità contributiva si assegnano punti 3;~~

c) ~~In caso di parità di punteggio si tiene conto dei criteri di seguito indicati:~~

I) ~~Assunzione dell'impegno da parte del richiedente a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;~~

II) ~~Partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti, in materia pertinente con l'attività da svolgere e che non siano già considerati ai fini del requisito professionale per l'esercizio dell'attività, compresi i corsi di lingua straniera;~~

III) ~~Invalidità;~~

IV) ~~Carico familiare.~~

~~Ciascuno dei 4 criteri innanzi indicati si applica, partendo dal I), solo in caso di parità dopo l'applicazione del criterio antecedente.~~

**per l'assegnazione dei posteggi riservati di cui all'art. 15, il Comune rilascia la concessione decennale ai sensi dell'art. 11 della L. 214/2023 e del D. M. 5 giugno 2026 (ALLEGATO A, punto 3) mediante formulazione tramite apposita graduatoria formulata secondo i criteri di cui all'art. 14 del presente Regolamento.**

**Articolo 17**

**Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai portatori di handicap**

~~Nel caso di concorso di più istanze da parte di portatori di handicap, si procede alla selezione secondo i criteri di seguito indicati:~~

~~1. Professionalità acquisita nel mercato ove è ubicato il posteggio richiesto per i mercati settimanali, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato ed ha fatto rilevare la presenza agli organi di Polizia Locale, come risultante dagli atti d'ufficio, entro l'orario di inizio previsto, fino alla data di pubblicazione del bando (punti 0,5 per ogni presenza maturata ed attestata dagli Agenti di Polizia Locale), mentre per i mercati giornalieri la professionalità acquisita è determinata dal periodo di esercizio dell'attività nell'ambito del mercato, determinata dai mesi di esercizio della stessa (punti 0,5 per ogni mese decorrente dalla data di consegna del posteggio).~~

~~2. Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando; nel caso di soggetti già esercenti per subentro, l'anzianità del richiedete si somma solo a quella del proprio dante causa (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60).~~

~~3. Per coloro che, unitamente all'istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di regolarità contributiva si assegnano punti 3.~~

~~4. In caso di parità di punteggio si tiene conto dei criteri di seguito indicati:~~

~~I) Assunzione dell'impegno da parte del richiedente a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;~~

~~II) Partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti, in materia pertinente con l'attività da svolgere e che non siano già considerati ai fini del requisito professionale per l'esercizio dell'attività, compresi i corsi di lingua straniera;~~

~~III) Stato di disoccupazione;~~

~~IV) Carico familiare.~~

~~Ciascuno dei 4 criteri innanzi indicati si applica, partendo dal I), solo in caso di parità dopo l'applicazione del criterio antecedente.~~

1. **Nel caso di concorso di più istanze da parte di soggetti portatori di handicap per l'assegnazione dei posteggi riservati di cui all'art. 15, il Comune rilascia la concessione decennale, ai sensi dell'art. 11 della L.30/12/2023, n.214 e delle Linee Guida del D.M. 5/06/2026, mediante la formulazione di una graduatoria redatta applicando i criteri di selezione, di punteggio e di spareggio di cui al precedente art.14, comma 3.**
2. **L'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo è subordinata al possesso dei requisiti di cui alla Legge 104 /1992 e al rispetto dei limiti massimi di concentrazione antitrust stabiliti dall'articolo 5 comma 4 del presente Regolamento.**

**Articolo 18**

**Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati a operatori del commercio equo e ~~solidale~~**

~~Nel caso di concorso di più istanze da parte di operatori del commercio equo e solidale, si procede alla selezione secondo i criteri di seguito indicati:~~

~~1. Professionalità acquisita nel mercato ove è ubicato il posteggio richiesto per i mercati settimanali, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato ed ha fatto rilevare la presenza agli organi di Polizia Locale, come risultante dagli atti d'ufficio, entro l'orario di inizio previsto, fino alla data di pubblicazione del bando (punti 0,5 per ogni presenza maturata ed attestata dagli Agenti di Polizia Locale), mentre per i mercati giornalieri la professionalità acquisita è determinata dal periodo di esercizio dell'attività nell'ambito del mercato, determinata dai mesi di esercizio della stessa (punti 0,5 per ogni mese decorrente dalla data di consegna del posteggio).~~

~~2. Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, nel caso di soggetti già esercenti per subentro, l'anzianità del richiedente si somma solo a quella del proprio dante causa (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60).~~

~~3. Per coloro che, unitamente all'istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di regolarità contributiva si assegnano punti 3.~~

~~4. In caso di parità di punteggio si tiene conto dei criteri di seguito indicati:~~

~~I) Assunzione dell'impegno da parte del richiedente a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;~~

~~II) Partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti, in materia pertinente con l'attività da svolgere e che non siano già considerati ai fini del requisito professionale per l'esercizio dell'attività, compresi i corsi di lingua straniera;~~

~~III) Stato di disoccupazione; IV)Invalidità;~~

~~V) Carico familiare.~~

~~Ciascuno dei 5 criteri innanzi indicati si applica, partendo dal I), solo in caso di parità dopo l'applicazione del criterio antecedente.~~

1. **Nel caso di concorso di più istanze da parte di operatori del commercio equo e solidale per l'assegnazione di posteggi riservati di cui all'art.15, il Comune rilascia la concessione decennale ai sensi dell'art. 11 della L. 30/12/2023, n. 214 e delle Linee Guida del D. M. 5/06/2026, mediante la formulazione di una graduatoria redatta applicando i criteri di selezione, di punteggio e di spareggio di cui al precedente art. 14, comma 3.**

2. **L’assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante l’esercizio del commercio equo e solidale ai sensi dell’art. 15 comma 3, nonché al rispetto dei limiti massimi di concentrazione antitrust stabiliti dall’art. 5, comma 4 del presente Regolamento.**

**Articolo 19**

**Cauzione per l’assegnazione di posteggi presso i mercati coperti**

Gli assegnatari dei posteggi consistenti in locali e/o box, sia in esito a bando di assegnazione che a seguito di comunicazione di subentro o a qualsiasi altro motivo di assegnazione di nuovo o diverso posteggio, dovranno costituire polizza fideiussoria o deposito cauzionale di un importo pari a 3 volte il canone mensile secondo le modalità specificatamente richieste dal Comune; in mancanza si riterrà sussistente la rinuncia all’assegnazione.

**Articolo 20**

**Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il titolare del posteggio soppresso ha priorità assoluta nell’assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, indipendentemente dalla merceologia trattata; il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
b) qualora non vi siano posteggi disponibili, nell'ambito dell'area di mercato, ove possibile, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio.

**Articolo 21**

**Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. L’operatore concessionario è tenuto ad essere presente nel mercato sul posteggio assegnato entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite, altrimenti è considerato assente.
2. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia, in tale ultimo caso non è riconosciuta la presenza; non hanno alcun valore, le presente eventualmente registrate durante i periodi di cancellazione o sospensione dell’attività di commercio su aree pubbliche dal registro imprese. ~~Per anzianità di presenza nel mercato, si considera anche l’anzianità maturata dal dante causa per cessione di azienda riferita alla cessione unica e diretta a favore dell’operatore commerciale interessato, se più favorevole per esso.~~
3. Il Comune, di regola, istituisce in tutti i mercati un servizio di rilevazione e registrazione delle presenze maturate da ogni operatore, al fine di formare una graduatoria da pubblicizzare nelle forme più idonee ed opportune.

**Articolo 22**

**Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. Per ciascun mercato settimanale viene tenuto un elenco con relativa graduatoria degli operatori del commercio ambulante legittimati alla temporanea occupazione del posteggio occasionalmente libero; a tale elenco si viene iscritti previa istanza dell’interessato.
2. L’iscrizione nell’elenco di cui al precedente punto 1, per coloro che effettuano la vendita di prodotti alimentari non è consentita,

3. Nel caso di assenza dell'operatore assegnatario di posteggio nel mercato settimanale, si procede all'assegnazione dello stesso posteggio ad altro operatore.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione nei mercati settimanali è annualmente aggiornata dal Comune, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze ~~maturate dagli operatori, anche in modo discontinuo (punti 0,01 per ogni presenza maturata ed attestata dagli Agenti di Polizia Locale), e l'anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella del soggetto titolare al momento della richiesta di inserimento nell'elenco di cui trattasi, mentre nel caso di soggetti esercenti per subentro ad altro operatore del commercio ambulante, l'anzianità del richiedete si somma solo a quella del proprio dante causa (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60)~~ **effettive maturate dagli operatori del mercato, regolarmente registrate e attestate dagli agenti di Polizia Locale, e, a parità di presenze, la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, fatta valere unicamente dall'ultimo cessionario in caso di trasferimento dell'azienda.** La Polizia Locale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, indipendentemente dai prodotti trattati, assegna agli operatori presentatisi nel mercato, nell'ordine di graduatoria, i posteggi che risultano liberi nel corso della verifica; l'operatore che non accetta il posteggio spettante è considerato rinunciatario e perde la presenza della giornata.
5. L'assegnazione temporanea è ammessa per i posteggi su area scoperta presso i mercati settimanali, mentre è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro o su cui insistono chioschi e manufatti stabili di proprietà del concessionario o del Comune, nonché nei mercati giornalieri o nei posteggi isolati ubicati su strada.
6. I soggetti che risultano cessati o cancellati dal registro imprese della C.C.I.A.A., perdono le presenze maturate sin dalla data di cancellazione/cessazione, anche se provvedono ad una nuova iscrizione o alla riattivazione della stessa iscrizione; conseguentemente ne viene modificata la graduatoria.

**Articolo 23**
**Miglioria di posteggi**

1. Con decorrenza dalla data di scadenza della pubblicazione del bando ~~di cui all'art. 15 e, comunque, entro e non oltre il 20 aprile ed il 20 settembre di ciascun anno~~, **indetto dal Comune,** possono essere presentate istanze di miglioria consistenti nel trasferimento presso i posteggi liberi presenti nello stesso mercato o nel cambio di merceologia.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 6, della L. R. Puglia 24/2015, il Comune svolge adeguata informazione mediante la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e all'albo pretorio.
3. Le graduatorie per istanze concorrenti di miglioria o cambio posteggio saranno determinate con i criteri indicati all'art. 14.

**Articolo 24**
**Reintestazione dell'autorizzazione o sub-ingresso**

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune di Andria, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo, la Comunicazione di Subentro, allegandovi copia dell'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi devono darne comunicazione entro 6 mesi dalla data di morte del

titolare; qualora l'erede subentrante non sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, lo stesso può chiedere la prosecuzione dell'attività per 1 anno.

2. In ogni caso di sub-ingresso in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario. La disposizione si applica anche al conferimento in società**. In caso di cessione dell'azienda o del ramo di essa, in via temporanea o definitiva, il subentrante è tenuto al rispetto dei medesimi impegni assunti dall'originario concessionario, il mancato rispetto dei quali determina la decadenza della concessione ai sensi del punto 9.2 dell'Allegato A del D.M. 5/06/2026.**
3. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
4. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di Andria, che provvede alle necessarie annotazioni.
5. L'esercizio dell'attività da parte del subentrante, viene interdetto, con conseguente cessazione degli effetti del subentro, nei casi di seguito indicati:

a) Il cedente risulta inadempiente o moroso nel pagamento ~~di 2 mensilità dei canoni di concessione per l'assegnazione di posteggi presso i mercati o fiere cittadini, nonché per il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni~~ **dei tributi locali;**
b) Il cedente sia stato dichiarato decaduto o revocato, benché non sia stata data ancora esecuzione al provvedimento;
c) Nel caso di mancanza dei requisiti soggettivi e professionali necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
d) **Nel caso in cui il subingresso comporti il superamento dei limiti massimi di concentrazione antitrust per operatore economico stabiliti dall'art. 5, comma 4 del presente Regolamento e dal punto 10 dell'Allegato A del D. M. 5 giugno 2026.**

6. Nel caso di inibizione dell'attività da parte del subentrante la comunicazione prodotta vale a dichiarare la cessazione dell'attività da parte del dante causa.
7. Non è possibile realizzare modifiche strutturali al box o agli ambienti mercatali assegnati, al fine di collegare in qualunque modo più box, che di fatto mutano l'assetto del mercato.

**Articolo 25**
**Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione**

La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è decaduta quando:

a) Nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività,
b) Nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
c) Qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per l'esercizio dell'attività ivi autorizzata per periodi superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare o per oltre un terzo delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato.
d) Nel caso di ~~mancato pagamento di 2 mensilità di canone del posteggio/locale o per il mancato pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni~~ **posizione tributaria irregolare;**
e) Nel caso in cui l'operatore sospenda volontariamente l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta preventiva dell'interessato.

f) Nel caso in cui l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A su aree pubbliche non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per 2 manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;

g) **Nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto in sede di gara di garantire per almeno un triennio la stabilità occupazionale del personale impiegato , ai sensi del punto 6 dell'Allegato A del D.M. 5/06/2026**

h) **Nel caso di mancato rispetto , accertato a mezzo di ispezione, sopralluogo o verifica degli organi di vigilanza , degli impegni o prestazioni assunti in sede di gara ai sensi del punto 9.2 dell'Allegato A del D.M. 5/06/2026 per il prescritto periodo non inferiore ad un triennio ; La medesima decadenza si applica all'eventuale subentrante nella concessione.**

**Articolo 26**

**Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
b) il settore o i settori merceologici;
c) l'impegno al rispetto del CCNL.

3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
d) alla vendita a domicilio.

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree indicate al successivo articolo 27 del presente Regolamento per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6. Il Comune, anche mediante accordi con altri comuni, può individuare appositi percorsi o aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.

**Articolo 27**

**Prescrizioni per il commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), da presentarsi al SUAP del Comune di Andria, qualora ivi si intenda iniziare l'attività.
2. È vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, effettuando l'attività in maniera immediata e a pronta richiesta dell'utente, senza necessità di allestimenti e apprestamenti ulteriori rispetto all'istantanea fornitura del prodotto venduto.

3. L’esercizio del commercio in forma itinerante, sulla base dei pareri del Dirigente del Settore Polizia locale e protezione civile e del Dirigente del Settore Pianificazione urbanistica, edilizia privata, controllo del territorio, è interdetto nelle aree di seguito indicate:

a) a meno di mt. 300 dagli edifici pubblici quali Uffici Postali, Caserme, Comune, Scuole, Chiese etc.
b) **nelle aree in cui è vietata la sosta dei veicoli ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice della Strada;**
c) **tutte le aree afferenti alla zona omogenea A, nonché tutte quelle interessate dalla presenza di beni architettonici vincolati ai sensi del Codice del Paesaggio e, in particolare, nelle seguenti vie/piazze: Piazza V. Emanuele, Via Mulini, Via P. Micca, Via Vaglio, Via La Corte, Piazza Duomo, Via De Anellis, Via Gammarota, Via Di Donna, Via San Francesco, Piazza Umberto I, Via De Nicola, Piazza Di Vittorio, Via Bovio, Via Troia, Via Bassi, Via Porta Castello, Piazza Imbriani, Via De Gasperi, Via Pisani, Via Regina Margherita, Corso Cavour, Viale Gramsci, Via Trani, Largo Torneo, Via XXIV Maggio, Via Milite Ignoto, Via Vaccina, Via Montegrappa, Via Puccini, Via Verdi, Via Bisceglie, Via Maraldo, Via Pineta, Via Morelli, Via Barletta, Via Ospedaletto, Viale Virgilio, Via XX Settembre, Via Ferrucci, Viale Roma, Viale Crispi, Via Don Luigi sturzo, Via Napoli, Via Firenze, Via Bari, Via Milano, Via Duca di Genova, Viale Venezia Giulia, Viale Istria, Viale Alto Adige, Via Jannuzzi, Piazza Ruggiero Settimo, Piazza e Via Porta La Barra, Piazza Adua, Via Bottego, Via Corato, Via De Deo, Via Pietro I Normanno, Via Annunziata, Via Garibaldi, Viale Goito, Via Pendio San Lorenzo, Via Porta Nuova, Via Manthonè, Via Orsini, Via Poli, Via Salvator Rosa.**

4. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto temporaneamente, con ordinanza dirigenziale, per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza della circolazione stradale, di tutela igienico sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all’arredo urbano, o per altri motivi di pubblico interesse, fermi restando i casi in cui il provvedimento è di stretta competenza sindacale in applicazione del D. Lgs 267/2000, art. 50, comma 5 e ss.
5. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
6. Anche per i posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari, è consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e siano coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
7. L’esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito in aree demaniali marittime, solo previa concessione o autorizzazione da parte della competente autorità di gestione del demanio marittimo.

**Articolo 28**
**Cambio di residenza**

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo B, questi dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.
2. Nel caso di cambiamento della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l’interessato dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede all’annotazione sull’autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

**Articolo 29**
**Orario dei mercati**

1. Presso i mercati settimanali le attività commerciali si svolgono dalle ore 08.00 alle ore 13.30; nei predetti mercati gli operatori devono presentarsi dalle ore 06.00 e non oltre le ore 08.00, solo entro tale periodo di tempo possono esser effettuate le operazioni di allestimento degli stalli; analogamente le operazioni di sgombero delle aree occupate non possono protrarsi oltre le ore 14.30. Nei mesi di luglio e agosto, mesi caratterizzati da temperature particolarmente elevate, è possibile prevedere, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, lo svolgimento dell'attività commerciale presso i mercati settimanali e giornalieri scoperti dalle ore 16,30 alle ore 21,00. In tali casi le operazioni di allestimento degli stalli dovranno avvenire dalle ore 15,30 alle 16,30, mentre le operazioni di sgombero delle aree occupate entro e non oltre le ore 22,00. Alle ore 16.30, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procede all'assegnazione da parte della Polizia Locale – Vigilanza Annonaria, secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
2. Presso i mercati giornalieri ubicati in strutture coperte, l'attività di vendita si svolge nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 14.00, mentre il sabato ed i giorni prefestivi si svolge dalle ore 07.00 alle ore 14.30, le operazioni di carico della merce possono essere effettuate non prima delle ore 06.00 e non oltre le ore 08.00, mentre le operazioni di chiusura dei punti vendita non possono protrarsi oltre le ore 15.00; per i mercati giornalieri ubicati sulla pubblica via, gli orari corrispondono con quelli dei mercati settimanali indicati al precedente comma 1.
3. I mercati non si svolgono durante i giorni festivi, salvo diversa espressa e specifica autorizzazione. Per il mercato settimanale del lunedì si prescrive il regolare svolgimento del mercato in caso di coincidenza della giornata del lunedì con le seguenti festività:

- Epifania (6 gennaio);
- Tutti i Santi (1 novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Santo Stefano (26 dicembre).

4. Quando il giorno del mercato settimanale ricade in un giorno festivo, nei casi diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, il mercato si svolgerà nel primo giorno feriale successivo, salvo deroghe a effettuare il mercato anche nella giornata di lunedì festivo o della domenica precedente autorizzate con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. Con specifica ordinanza possono essere disposti orari diversi da quelli innanzi indicati, ivi compresa la possibilità di prolungamento dell'orario di apertura in ore serali.
6. Presso i mercati giornalieri che si tengono in strutture attrezzate e coperte, gestiti da soggetti terzi, i quali assumono a proprio carico le spese idrico – fognarie, di energia elettrica e di pulizia, l'orario di svolgimento dell'attività commerciale può essere protratto in via ordinaria con specifica ordinanza, previa richiesta del soggetto gestore del mercato.

**Articolo 30**
**Giornate di soppressione e/o recupero**

1. Per motivi di interesse pubblico e/o in caso di avverse condizioni meteorologiche, per le quali venga compromesso il regolare svolgimento del mercato, si provvederà alla soppressione dello svolgimento del mercato settimanale con ordinanza da notificare alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Andria;
2. Sarà possibile con apposita determinazione il recupero del mercato soppresso, per le motivazioni di cui al precedente comma, in altra giornata da stabilirsi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Per motivi climatici legati alle alte temperature estive, per le quali venga compromesso lo svolgimento del mercato, si provvederà con apposita determinazione alla previsione di mercati estivi serali, da stabilirsi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. Si precisa che in questi ultimi casi è sempre demandata alla discrezionalità dell'amministrazione l'eventuale soppressione del mercato per motivi di interesse pubblico, previa emanazione di apposita ordinanza dirigenziale dell'ufficio SUAP pubblicata sull'Albo Pretorio comunale.

**Articolo 31**
**Obblighi del concessionario del posteggio**

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il mercato è fatto obbligo di:

a) occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessari alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
b) non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
c) non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;
d) non turbare l'ordine del mercato;
e) osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
f) di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;
g) conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il pavimento di propria pertinenza. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio;
h) non utilizzare generatori di corrente.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
3. I rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori del settore ittico, inoltre, devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi obbligatoriamente del servizio di raccolta differenziata comunale quando istituito.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. Rispettare quanto previsto dalla Circolare emanata dai Vigili del Fuoco, prot. n. 3794 del 12-03-2014, disciplinante le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi.
6. Rispettare quanto previsto dal competente Ufficio Ambiente in merito agli adempimenti per la raccolta differenziata, conferendo i rifiuti nelle apposite mini isole localizzate a ridosso degli stand aventi ingombro di m. 2 x 0,5, nonché di utilizzare correttamente i sacchetti consegnati riportanti il numero di posteggio per la raccolta di carta e plastica.
7. Rispettare quanto previsto in merito ai requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche dalla D.G.R. n. 1077 del 4 luglio 2007 e s.m.i.
8. Rispettare nei casi di sagre e manifestazioni temporanee aventi ad oggetto preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, quanto previsto dalla Circolare ASL del 15/05/2018 n. prot. 121970 dell'Asl Bari, Dipartimento di prevenzione Area Nord Servizio degli Alimenti e della Nutrizione, ALLEGATO N. 2.

**Articolo 32**
**Responsabilità**

1. Il Comune di Andria non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che potrebbero comunque verificarsi.
2. Il Comune di Andria non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

**Articolo 33**
**Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio**

1. I titolari di concessione di posteggio nei mercati comunali dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune di Andria.
2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (CUP - canone unico patrimoniale) e della tassa sui rifiuti (TARI).
3. Per il mancato o ritardato pagamento delle tasse, di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste nei rispettivi regolamenti comunali.

**Articolo 34**
**Tenuta e consultazione del ruolino di mercato**

1. Presso l'ufficio SUAP devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, le planimetrie dei mercati con l'indicazione numerata dei posteggi, nonché la Pianta Organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, superficie assegnata e data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali a riguardo, l'ufficio SUAP ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copia delle planimetrie e del ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Locale per il Servizio di Vigilanza.

**Articolo 35**
**Registrazione delle presenze**

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
3. L'operazione di registrazione delle presenze a cura del personale di vigilanza avviene alle ore 08.00, ora in cui l'operatore concessionario del posteggio perde ogni diritto a favore dello spuntista.

**Articolo 36**
**Scambio consensuale dei posteggi**

1. È ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati, indirizzata all'Ufficio SUAP.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi, se assentito dall'Amministrazione, implica l'adeguamento delle concessioni mediante l'annotazione e gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. L'Amministrazione può non acconsentire allo scambio consensuale o, può differire lo stesso, per motivate esigenze di interesse pubblico.

**Articolo 37**
**Ampliamento del posteggio**

1. L’ampliamento dei posteggi può avvenire in caso di:

a) soppressione o revoca del posto attiguo;

b) manifestazione di volontà del Comune di non assegnazione del posteggio, attraverso:
- l’acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti, a condizione che l’operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l’area di mercato complessivamente considerata;
- per iniziativa dell’Amministrazione comunale, a seguito dell’ampliamento nell’area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;

2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l’entità dell’ampliamento complessivamente conseguibile dell’operatore interessato non potrà eccedere il limite del 50% di mq già assegnati.
3. È fatta salva la possibilità di autorizzare l’ampliamento del posteggio fino a 60 mq, su richiesta dell’operatore interessato, a prescindere dall’acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l’area di mercato complessivamente considerata.
4. **Le operazioni di ampliamento mediante acquisizione di posteggio contiguo, di cui al comma 1 lettera a), non possono in nessun caso comportare il superamento dei limiti massimi di concentrazione delle concessioni per medesimo operatore previsti dall’art. 5, comma 4 del presente Regolamento e dal punto 10 dell’Allegato A del D. M. 5 giugno 2026.**

## TITOLO IV
## FIERE – SAGRE – FESTE PAESANE E RELIGIOSE
## MANIFESTAZIONI E SIMILARI

### Articolo 38
### Principi generali

1. La promozione del sistema fieristico e delle manifestazioni di interesse tipicamente locale costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali dell'economia comunale.
2. Il Comune di Andria, secondo le proprie competenze, anche a tutela dei consumatori, garantisce la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture fieristiche nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti.
3. Le varie sagre di rilevanza locale e religiosa offrono la possibilità di gustare i tanti prodotti tipici della gastronomia tradizionale e offrono occasione di socializzazione che la comunità locale da tempo vive come difesa dei valori più genuini della propria terra, come espressione del patrimonio storico e culturale della comunità cittadina e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica della città.
4. L'Amministrazione rivolge grande attenzione e sensibilità al sostegno e alla realizzazione di eventi che creino attrattiva per il territorio in tutta la sua estensione.

### Articolo 39
### Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle Fiere

1. Per le fiere inserite nel piano del commercio su area pubblica, il Comune rilascia la concessione del posteggio ~~per la durata di 7 anni[8] in applicazione dell'art. 29 comma 3 della L. 24/2015, (facendo salve eventuali modifiche normative),~~ **limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse, sulla base di apposita procedura selettiva a evidenza pubblica. In applicazione dell'art. 11 della L. 214/2023 e del punto 3 dell'Allegato A del D. M. 5 giugno 2026, la concessione ha durata fino ad un massimo di 10 anni per le fiere storicamente radicate sul territorio e che alla luce della programmazione del Comune sono destinate a svolgersi periodicamente per almeno un siffatto arco temporale; per le fiere sporadiche o legate a eventi di natura contingente o non rincorrente, è opportuno che la durata della concessione sia allineata alla durata della manifestazione fieristica o alle effettive annualità per le quali se ne è programmato a livello locale l'effettivo svolgimento.** ~~limitatamente al periodo di svolgimento della stessa, sulla base di una graduatoria;~~ ove sia prevista l'articolazione merceologica dei posteggi, il Comune dispone vincoli di esclusiva vendita dei relativi prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione dei partecipanti, salvo il limite del possesso del requisito professionale ove necessario.

[8] ~~Si precisa che è in corso di pubblicazione il DDL concorrenza che detterà, fra le altre, disposizioni in merito alla durata delle concessioni e alle modalità di rilascio delle stesse, pertanto, il presente Documento fa salve le disposizioni che eventualmente risulteranno in contrasto con lo stesso, riservandosi eventuali e future modifiche e/o integrazioni.~~

2. Individuati i posteggi vacanti nella fiera, il Comune rilascia la concessione settennale del posteggio e la relativa autorizzazione previo bando comunale da pubblicarsi sul B.U.R.P., sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei ~~seguenti~~ criteri **di cui al D. M. 5 giugno 2026 (Allegato A) e al precedente articolo 14, comma 3, secondo la ripartizione del punteggio complessivo massimo di 100 punti:**

a) **criteri obbligatori (max 60 pt):**

- **stabilità occupazionale di personale (max 5 pt a progressione aritmetica lineare);**
- **anzianità nell'esercizio di impresa comprovata dall'iscrizione storica nel Registro delle Imprese nel settore di riferimento (max 35 pt a progressione aritmetica lineare, ridotto del 30% per settori analoghi);**
- **anzianità acquisita attraverso il diretto esercizio dell'attività nel posteggio oggetto della procedura selettiva (15 pt fissi);**
- **possesso del requisito dimensionale di microimpresa (5 pt fissi).**

b) **criteri integrativi (max 40 pt), individuati dal bando tra quelli tipizzati dal punto 9.1 dell'Allegato A del D. M. 5/06/2026, ivi compresa l'anzianità di partecipazione maturata nelle precedenti edizioni della fiera o le presenze di spunta.**

**Ove dovessero verificarsi situazioni di parità di punteggio finale conseguito, la concessione è assegnata all'impresa con la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del punto 11 dell'Allegato A del D. M. 5/06/2026.**

**Ciascun operatore economico non può risultare assegnatario o titolare, anche a seguito di sub ingresso o conferimento societario, di più di due posteggi nelle fiere con numero di posteggi complessivi pari o inferiori a 100, ovvero di più di tre posteggi nelle fiere con oltre 100 posteggi, nel rispetto dell'articolo 5, comma 4 del presente Regolamento e del punto 10 dell'Allegato A del D. M. 5/06/2026**, ~~in ordine di priorità:~~

~~a) Professionalità acquisita nella fiera ove è ubicato il posteggio richiesto, determinata in base al numero di volte che l'operatore vi ha partecipato, fino alla data di pubblicazione del bando (punti 0,5 per ogni annualità per un massimo di 5).~~

~~b) Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando; nel caso di soggetti già esercenti per subentro, l'anzianità del richiedete si somma solo a quella del proprio dante causa (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60).~~

~~c) Per coloro che, unitamente all'istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di regolarità contributiva si assegnano punti 3.~~

~~d) In caso di parità di punteggio si tiene conto dei criteri di seguito indicati:~~

~~I) Assunzione dell'impegno da parte del richiedente a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;~~

~~II) Partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti, in materia pertinente con l'attività da svolgere e che non siano già considerati ai fini del requisito professionale per l'esercizio dell'attività, compresi i corsi di lingua straniera;~~

~~III) Stato di disoccupazione;~~

~~IV) Invalidità;~~

~~V) Carico familiare.~~

~~Ciascuno dei 4 criteri innanzi indicati si applica, partendo dal I), solo in caso di parità dopo l'applicazione del criterio antecedente.~~

3. Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione pluriennale alla partecipazione alla fiera la vendita di merci diverse da quelle autorizzate.
4. I posteggi, che risultano vacanti dopo aver esaurito la graduatoria dei concessionari, sono assegnati per chiamata ai soggetti la cui posizione in graduatoria eccede il numero dei posteggi da assegnare. Qualora la Fiera si svolge in più giorni e l'operatore, benché compreso in graduatoria, si presenta alla manifestazione nei giorni successivi al primo, potrà essere assegnatario solo di posti eventualmente ancora liberi.
5. L'esito dell'istanza, nonché le graduatorie provvisorie e definitive, sono comunicate agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Andria e ~~affissione presso la Ripartizione Sviluppo Economico~~ nelle date indicate nello stesso bando.

**Articolo 40**

**Manifestazioni occasionali riservate a soggetti non iscritti al registro delle imprese e non esercenti l'attività di produzione e vendita di beni in forma professionale ovvero prodotti artigianali e quelli di cui all'art. 1, comma 3, L. R. Puglia 24/2015.**

1. Non costituiscono fiera o mercato, gli eventi occasionalmente organizzati per una durata complessiva non superiore a 12 giorni nel corso dell'intero anno solare; limitatamente al periodo natalizio possono essere organizzate manifestazioni con durata massima dal 6 dicembre al 6 gennaio. Tali periodi di svolgimento della manifestazione possono essere sia continuativi che con cadenza periodica, nel suddetto numero di giorni si calcolano solo quelli di effettivo esercizio dell'attività di esposizione e vendita, con esclusione dei giorni di installazione di eventuali strutture o quelli di momentanea inattività della manifestazione. **Tali manifestazioni non danno luogo a concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche e restano escluse dal campo di applicazione delle procedure concorsuali di cui all'art. 11 della L. 214/2023.**
2. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare i soggetti non iscritti al registro delle imprese e non esercenti l'attività di produzione e vendita di beni in forma professionale ovvero prodotti artigianali, e quelli di cui all'art. 1, comma 3, L. R. Puglia 24/2015.
3. Tali eventi sono legittimati dalla concessione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente del Settore Sviluppo Economico del Comune, definendone le caratteristiche, l'ampiezza di occupazione, il numero dei partecipanti ed i beni esposti.
4. Qualora il Comune abbia istituito l'evento di propria iniziativa consentendovi l'accesso a soggetti singoli ed autonomi, di tale istituzione ne viene data notizia mediante pubblicazione al sito internet del Comune e nelle altre forme ritenute opportune dallo stesso e, le assegnazioni delle occupazioni di suolo pubblico, sono effettuate secondo criteri definiti nell'atto istitutivo; in ogni caso, considerata l'occasionalità dell'evento, non costituisce titolo di preferenza l'aver partecipato alle precedenti edizioni.
5. In occasione di tali eventi, è possibile o autorizzare singoli espositori oppure autorizzare un soggetto promotore che comunica al Comune i partecipanti all'esposizione e i beni venduti; nel corso di tali eventi è possibile effettuare la vendita solo dei beni compresi nella tipologia dichiarata in apposito elenco preventivamente esibito al Comune organizzatore, dallo stesso vidimato e tenuto presso il luogo di esposizione ove si effettua la vendita.
6. Tali eventi non possono essere effettuati in prossimità delle sedi di mercato o fiera durante il periodo di svolgimento degli stessi, salvo che non trattino beni completamente diversi da quelli venduti nel mercato o fiera vicini.

**Articolo 41**

**Manifestazioni occasionali riservate a operatori del commercio su area pubblica e altri soggetti iscritti al registro delle imprese**

1. In applicazione della L. R. Puglia 24/2015, art. 33, comma 4, Il Comune può istituire sperimentalmente fiere straordinarie o mercati specializzati non compresi nel piano del commercio.
2. Le manifestazioni indicate al presente articolo possono avere una durata complessiva non superiore a 90 giorni nel corso dell'intero anno; limitatamente al periodo natalizio possono essere organizzate manifestazioni con durata massima dal 6 dicembre al 6 gennaio. Tali periodi di svolgimento delle manifestazioni possono essere sia continuativi che con cadenza periodica, nel suddetto numero di giorni si calcolano solo quelli di effettivo esercizio dell'attività di esposizione e vendita, con esclusione dei giorni di installazione di eventuali strutture o quelli di momentanea inattività della manifestazione.
3. A tali manifestazioni possono partecipare tutti coloro che sono iscritti al registro delle imprese e che esercitano l'attività di produzione e vendita di beni in forma professionale.
4. Il Comune con propria deliberazione istituisce le manifestazioni trattate dal presente articolo, individuando l'area, i giorni di svolgimento, gli orari e le tipologie di merci; i criteri per la redazione delle graduatorie devono essere quelli indicati dal precedente articolo 14.
5. Di tale istituzione ne viene data notizia mediante pubblicazione al sito internet del Comune e nelle altre forme ritenute opportune dallo stesso Comune per almeno 15 giorni; le istanze di partecipazione devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della data fissata, indicando gli estremi del titolo con il quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata, la graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 14 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione.
6. In ogni caso, considerata l'occasionalità dell'evento, non costituisce titolo di preferenza l'aver partecipato alla manifestazione nelle precedenti edizioni.

**Articolo 41 bis**

1. Il Comune di Andria si riserva la facoltà di indire in via sperimentale Fiere Promozionali, sentito il parere delle locali Organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, che deve essere espresso nei termini indicati dall'ufficio.
2. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbisti, creatori di opere del proprio ingegno, artigiani).
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.
4. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) maggiore numero di presenze effettive nella Fiera Promozionale;
b) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese **per il commercio su aree pubbliche, calcolata ai sensi del punto 7, lettera a) dell'allegato A del D. M. 5 giugno 2026; in caso di parità di condizioni, la concessione è attribuita all'operatore con la maggiore anzianità storica di iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del punto 11 dell'Allegato A del D. M. 5 giugno 2026;**
c) **ciascun operatore economico non può comunque ottenere l'assegnazione di più di due posteggi nelle fiere promozionali con un numero di posteggi complessivi pari o inferiore a 100, ovvero di più di tre posteggi nelle fiere promozionali con oltre 100 posteggi, nel rispetto dell'articolo 5, comma 4 del presente Regolamento e del punto 10 dell'Allegato A del D. M. 5 giugno 2026.**
d) ~~ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione della domanda.~~

5. Il bando di cui al precedente comma 4, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della Fiera promozionale, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.
6. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti con il provvedimento autorizzatorio.
7. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle Fiere Promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.
8. Il Comune di Andria favorisce lo svolgimento delle manifestazioni promosse da altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ETS, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
9. È ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione ad altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus, associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
10. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Andria al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.
11. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, religioso, politico, benefico e similari. In tali occasioni, l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa e preventivamente autorizzata, è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico-sanitarie.

**Articolo 42**

**Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande**

1. In applicazione del D. L. 5/2012, art. 41, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune che ha istituito la manifestazione.
   In caso di iniziative di promozione privata l'istanza dovrà pervenire dal promotore unico dell'iniziativa, al quale verranno rilasciate le concessioni di suolo pubblico, come avviene per sagre e feste parrocchiali. In occasioni di eventi particolari o di riunioni di persone in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio, oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone, si possono concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, ai titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa ed anche ETS e non. Esse sono valide solo per i giorni dei predetti eventi o riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti dall'Amministrazione Comunale. Le domande devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data indicata per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, in caso contrario le domande non saranno accolte.
2. Per l'individuazione della data di presentazione della domanda si terrà conto della data di protocollazione da parte del Comune.

3. Nell’ambito delle Sagre Parrocchiali e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell’Autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è unicamente soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998, art. 28, commi 6-7-8 e dell’art. 21 del presente Regolamento (Assegnazione temporanea di posteggi).
4. L’affidamento della gestione di parte o dell’intera manifestazione può essere demandata all’Azienda di Promozione Turistica, Pro Loco ed altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ETS), Associazioni di Categoria degli operatori, Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche, fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione temporanea di cui alla premessa di questo articolo.
5. Tali manifestazioni non possono in ogni caso eccedere la durata di giorni 10 (dieci) anche non consecutivi.
6. Per la presentazione delle istanze consultare il Portale telematico del SUAP del Comune di Andria al seguente link www.impresainungiorno.gov.it.

## TITOLO V
## DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### Articolo 43
### Gestione dei Servizi

1. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune di Andria può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione dell'iniziativa.
2. Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Andria per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

### Articolo 44
### Norme igienico-sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da Legge e Regolamenti vigenti in materia, all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 ed alla DGR n. 1077 del 4 luglio 2007 e s.m.i.
3. In particolare si rammenta che:
   a) il Comune di Andria o soggetto da esso individuato e delegato è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi ed urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
   b) Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 21/10/2008, n. 1924, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio delle attività è subordinato all'ottenimento della valida notificazione sanitaria dai competenti servizi dell'ASL.

### Articolo 45
### Attività propositiva, Istruttoria, Esecutiva e di Vigilanza

1. L'attività Propositiva, Istruttoria ed Esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da Leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'Ufficio Commercio.
2. L'attività di vigilanza e la Direzione dei Mercati è affidata alla Polizia Locale.

### Articolo 46
### Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, della Legge Regionale Puglia n. 24/2015, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 Euro a 15.000,00 Euro, con la confisca delle attrezzature e della merce, e chiusura immediata dell'attività.

2. Le violazioni alle prescrizioni della legge Regionale Puglia n. 24/2015 diverse da quelle considerate nel comma 3 dell'art. 61 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 Euro.
3. Per effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto legislativo 114/1998, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
4. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distribuzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 500 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
5. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alle Legge 24/11/1981, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.
6. Le competenze in materia di violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune. Spettano altresì al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni

**Articolo 47**
**Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali, e comunali in materia.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente e/o provvedimenti comunali in contrasto con il corrente.

**Articolo 48**
**Sicurezza Sulle Aree Pubbliche**

Per quanto concerne la sicurezza sulle aree pubbliche, il presente Regolamento rimanda alle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno redatta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comitato Italiano Gas, Federchimica, Assogasliquidi e dall'Associazione nazionale venditori ambulanti, prot. 0003794 del 12/03/2014, denominata "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.